



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:

- 1) Dott. Riccardo Mele Presidente
- 2) Dott. Maurizio Petrelli Consigliere
- 3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 88 del ruolo generale delle cause dell'anno 2018, avverso la sentenza n. 4256/17 del tribunale di Lecce, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 18.11.2020

TRA

██████████ elettivamente domiciliato in Lecce, alla via ██████████, presso lo studio dell'avv. ██████████ che lo rappresenta e difende, come da mandato in calce all'originale dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

APPELLANTE

CONTRO

██████████ Capogruppo ██████████ Società Cooperativa per azioni (c.f. ██████████) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, alla via ██████████, presso lo studio dell'avv. ██████████ che la rappresenta e difende, come da procura a margine della comparsa di costituzione in appello

APPELLATA

Precisazione delle conclusioni: Le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 460/17, richiesto al tribunale di Lecce da ██████████ S.C.P.A in danno del sig. ██████████ quest'ultimo conveniva



ritualmente in giudizio l'istituto ricorrente per sentire di chiarare la mancanza di prova del credito e l'errata applicazione dell'interesse composto e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

Si costituiva la [REDACTED] contestando i motivi di opposizione e concludendo per il suo rigetto, con conferma del decreto opposto. Chiedeva, inoltre, autorizzarsi la provvisoria esecuzione dello stesso.

Con ordinanza del 08.06.17, il giudice dichiarava la provvisoria esecuzione del decreto opposto e disponeva, ai sensi dell'art. 5, 2° co. D. l.g.s. n. 28/2010, l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione, assegnando alle parti il termine di giorni 15 per l'introduzione del relativo procedimento.

Nessuna delle parti vi provvedeva e, all'udienza del 10.10.17, fissata per la verifica dell'adempimento, la banca opposta chiedeva dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione.

Su tale richiesta il giudice rimetteva le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies, ed emetteva la sentenza n. 4256 del 21.11.17, con cui dichiarava l'improcedibilità dell'opposizione e definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo.

In estrema sintesi il tribunale attribuiva all'opponente l'onere di esperire il tentativo di mediazione per cui, constatato il mancato esperimento, dichiarava l'improcedibilità dell'opposizione ritenendo *"pacifico che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di esperire la mediazione obbligatoria grava sul debitore opponente in quanto è proprio l'opponente che ha interesse ad introdurre il giudizio di merito per evitare il consolidarsi degli effetti scaturenti dal decreto ingiuntivo opposto"*.

Con atto di citazione notificato il 15.01.18 [REDACTED] impugnava la sentenza del tribunale di Lecce, deducendo quale unico motivo l'errata applicazione della normativa dettata a disciplina della mediazione obbligatoria, avendo attribuito l'onere della promozione del procedimento all'opponente e non al creditore opposto.

Si costituiva la banca appellata, contestando l'infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.

All'udienza del 27.09.18 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni, precisate le quali, all'udienza del 18.11.20 la Corte riservava la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per aver attribuito al debitore – opponente l'onere di attivare il procedimento di mediazione.

L'appello è fondato.

Il giudice di primo grado, con provvedimento dell'8.6.2017 aveva dichiarato, il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo ed aveva disposto che fosse attivato il procedimento di



mediazione obbligatorio, trattandosi di materia bancaria, nel termine perentorio di 15 giorni a decorrere dalla comunicazione del suddetto provvedimento e nessuna delle parti vi aveva ottemperato.

In tale situazione, indipendentemente dall'eccezione di parte, il tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'intero giudizio e non già solo del giudizio di opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

Deve osservarsi che la giurisprudenza precedente all'arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19596 del 18.09.2020, riteneva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la mancata attivazione del procedimento di mediazione comportasse l'improcedibilità (non della domanda monitoria) bensì del giudizio di opposizione con la necessaria conseguenza dell'acquisto, da parte del decreto ingiuntivo, dell'autorità ed efficacia di cosa giudicata. La cassazione aveva anche affermato che l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verteva sulla parte opponente poiché l'art. 5 del d. lgs n. 28/2010 doveva essere interpretato in conformità alla sua ratio e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale poteva incidere negativamente il giudizio di merito che l'opponente ha interesse a introdurre (sentenza n. 24629 del 03/12/2015).

Sul contrasto della giurisprudenza di legittimità sono state investite le S.U. che hanno, invece, affermato che l'onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto. In particolare, si è statuito che: *“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opposto ad avere la qualità di creditore in senso sostanziale. La legge ha voluto che nel giudizio monitorio l'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria fosse collocato in un momento successivo alla decisione dell'istante sulla provvisoria esecuzione; a quel punto, non solo è certa la pendenza del giudizio di opposizione, ma può anche dirsi che la causa si è incanalata lungo un percorso ordinario. Instaurata l'opposizione e sciolto il nodo della provvisoria esecuzione, non ha più rilievo che il contraddittorio sia differito; e dunque appare più conforme al sistema, letto nella sua globalità, che le parti riprendano la propria posizione, per cui sarà il creditore a dover assumere l'iniziativa di promuovere la mediazione”*.

Le SS.UU., su tali premesse, con sentenza n.19596/2020, hanno quindi enunciato il seguente principio di diritto: *“nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, co. 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”*.



Applicando tale principio alla fattispecie in esame non può che concludersi che all'inerzia della parte opposta nell'esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione consegue la dichiarazione d'improcedibilità dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese del processo, in considerazione del recente mutamento giurisprudenziale successivo all'introduzione di entrambi i gradi di giudizio, vengono integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 4256/17 del tribunale di Lecce, ogni altra istanza di attesa o assorbita, così provvede:

- di dichiara improcedibile la domanda monitoria;
- revoca il decreto ingiuntivo telematico n. 460/2017 del tribunale di Lecce;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, con diritto alla restituzione delle somme eventualmente versate in esecuzione della sentenza di primo grado.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 13 giugno 2022.

Il giudice ausiliario

Avv. Patrizia Ingravallo

Il Presidente

Dott. Riccardo Mele

